

Ordinanza Commissariale 14 giugno 1939 che omologa conciliazione per affrancazione usi civici

Il R. Commissario per, la liquidazione degli usi civici sedente in Roma.

Visto l'atto di conciliazione stipulato il giorno 4 luglio 1938 nella sede di questo R. Commissariato tra il sig. Gr. Uff. Ucelli Giulio nella qualifica di liquidatore unico della Soc. An. Laziale Agricola (S.A.L.A.) ed il sig. Fasci Antonio nella qualifica di Presidente della Comunanza Agraria di Mugnano in Teverina del Comune di Bomarzo in provincia di Viterbo.

Ritenuto che con detto atto sono stati liquidati transattivamente gli usi civici di semina e di pascolo per i bovi aratori, nonché la consuetudine di spigolare spettante ai naturali di Mugnano in Teverina sulla tenuta di Castelvecchio di proprietà della predetta Soc. An. Laziale Agricola accertati con sentenza 1-24 ottobre 1934 passata di autorità in cosa giudicata.

Ritenuto che con detta sentenza l'uso civico di semina fu dichiarato esistente soltanto sulle parti della tenuta denominate Pian di Vaccano, Valli di S. Lorenzo, Selva Grossa e Selva dei Cavalli, l'uso civico di pascolo per i bovi aratori sulla parte della tenuta denominata il Piano e la consuetudine di spigolare su tutte le parti seminative della stessa tenuta.

Ritenuto che dalla perizia redatta dal Geom. Sante Castellani, pienamente accettata dalle parti, risulta che il comprensorio della tenuta gravata dai diritti di semina e di pascolo per i bovi aratori, in conformità delle statuizioni della sentenza commissariale 1-24 ottobre 1934, ha la estensione di Ettari 14.0,00.00 ed il valore di lire 364.000,00.

Che per la liquidazione degli usi civici di semina e di pascolo per i bovi aratori, nonché della consuetudine di spigolare, la Soc. An. Laziale Agricola ha ceduto, a titolo di compenso alla comunanza Agraria di Mugnano, ett. 30,40,00 del comprensorio gravato dai predetti diritti di semina e di pascolo del valore di L. 121,600,00 di poco superiore al terzo del valore dell'intero comprensorio di cui sopra.

Ritenuto che la quota ceduta, tenuto conto della entità dei diritti liquidati, è congrua e conforme a legge;

Che le altre clausole della transazione sono eque e conformi a giustizia.

Che la transazione può omologarsi.

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Vista la perizia del Geom. Sante Castellani depositata e giurata il 30 giugno 1938.

Visto il verbale dell'Assemblea Generale straordinaria della Società Anonima Laziale del 13 giugno 1938, debitamente trascritto e pubblicato a norma dell'art. 9 del Codice di commercio.

Viste le deliberazioni n. 11 e 1, adottate rispettivamente l'8 luglio 1938 ed il 18 febbraio 1939 dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria di Mugnano in Teverina, con le quali fu approvata la transazione di cui sopra.

DECRETA

È omologato, a tutti gli effetti di legge l'atto di transazione 4 luglio 1938, sopra ricordato.

Sono conseguentemente affrancati dagli usi civici di semina e di pascolo per i bovi aratori, nonché la consuetudine di spigolare spettanti ai naturali di Mugnano in Teverina (Bomarzo) di cui alla sentenza commissariale 1-24 ottobre 1934 sulla tenuta di Castelvecchio di proprietà della Soc. An. Laziale Agricola ed ogni altro diritto civico anche se non redatto, mediante il trasferimento in piena proprietà alla Comunanza Agraria di Mugnano di una quota del comprensorio gravato censita al catasto rustico di Mugnano, vocabolo Pian di Vaccanon, alla sezione II coi n.ri 1, 2, 3/parte, 51-1, 51-2 parte, della superficie di ettari 30.40.00 del

valore di L. 121.600.00, confinante per due lati con la proprietà del Principe Borghese e residua proprietà della Soc. An. Laziale Agricola.

Restano per l'effetto alla S.A.L.A. libere ed esenti da ogni e qualsiasi uso civico a favore dei predetti naturali di Mugnano in Teverina le residua terre poste in territorio di Mugnano in Teverina e censite al catasto alla Sezione II coi n.ri 3/parte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 15, 16 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 25, 27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2 parte, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, della superficie complessiva di ett. 279,09,80, del valore di L. 242,400.00.

RIEPILOGO: Superficie ceduta in affrancazione Ett. 30,40,00, del valore di L. 121,600,00.

Superficie rimasta libera alla Soc. An. Agricola Laziale ett. 279,09.80, del valore di L. 242,400.00.

Salva la superiore approvazione.

Roma, 14 giugno 1939-XVIII

Il R. Commissario aggiunto: MANCA

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Ministero di agricoltura e Foreste del 19 luglio 1939~XVII, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 1939 al reg. n. 12, fog. n. 125. Registrata a Roma il; 30 agosto 1939-XVLI al voi. 566 n. 2277 degli atti giudiziari.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma. Vistò Fatto di conciliazione stipulato il giorno 4 luglio 1938 nella sede di questo R. Commissariato tra il sig. Gr.Uff. Ucelli Giulio nella qualifica di liquidatore unico della Soc. An. Laziale Agricola (S.A.L.A.) ed il sig. Fosci Antonio nella qualifica di Presidente della comunanza Agraria di Mugnano in Teverina del Comune di Bomarzo in provincia di Viterbo.

Ritenuto che con detto atto sono stati liquidati transattivamente gli usi civici di semina e di pascolo per i bovi aratori, nonché la consuetudine di spigolare spettante ai naturali di Mugnano in Teverina sulla tenuta Castelvechio di proprietà della predetta Soc. An. 'Laziale Agraria accertati con sentenza 1-24 ottobre 1934 passata di, autorità in cosa giudicata.

Ritenuto che con detta sentenza l'uso civico di semina fu dichiarato esistente soltanto sulle parti della tenuta denominate Pian di Vaccano, Valli di S. Lorenzo, Selva Grossa e Selva dei Cavalli, l'uso civico di pascolo per i bovi aratori stilla parte della tenuta denominata il Piano e la consuetudine di spigolare su tutte le parti seminate della stessa tenuta.

Ritenuto che dalla, perizia redatta dal Geom. Sante Castellani, piena. mente accettata dalle parti risulta che il comprensorio della tenuta gravata dai diritti di semina e di pascolo per i bovi aratori, in conformità delle statuizioni della sentenza commissariale. 1-24 ottobre 1934, ha la estensione di Ettari 140,00.00 ed il valore di lire 364.000,00.

Che per la liquidazione degli usi civici di semina e di pascolo per i bovi aratori nonché della consuetudine di spigolare, la Soc. An. Laziale Agraria ha ceduto a titolo di compenso alla comunanza Agraria di Mugnano, ett. 30,40.00 del comprensorio gravato dai predetti diritti di semina e di pascolo del valore di L. 121,600,00 di poco superiore al terzo del valore dell'intero

comprensorio di cui sopra.

Ritenuto che la quota ceduta, tenuto conto della entità dei diritti liquidati è congrua e conforme a legge;

Che le altre clausole della transazione sono eque e conformi a giustizia.

Che la transazione può omologarsi.

Visto l'art 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Vista la perizia del Geom. Sante Castellani depositata e giurata il 30 giugno 1938.

Vista il verbale dell'Assemblea Generale straordinaria della Società Anonima Laziale del 13 giugno 1938, debitamente trascritto e pubblicato a norma dell'art. 9 del codice di commercio.

Viste le deliberazioni n. 11 e 1, adottate rispettivamente l'8 luglio 1938 ed il 18 febbraio 1939 dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria di Mugnano in Teverina, con le quali fu approvata la transazione di cui sopra.

DECRETA

E' *omologato*, a tutti gli effetti di legge l'atto di transazione 4 luglio 1938, sopra ricordato.

Sono conseguentemente affrancati dagli usi civici di semina e di pascolo per i bovi aratori, nonché la consuetudine di spigolare spettanti ai naturali di Mugnano in Teverina (Bomarzo) di cui alla sentenza commissariale 1-24 ottobre 1934 sulla tenuta di Castelvecchio di proprietà della Soc. An. Laziale Agraria ed ogni altro diritto civico anche se non redatto mediante il trasferimento in piena proprietà alla Comunanza Agraria di Mugnano in Teverina di una quota del comprensorio gravato censita al catasto rustico di Mugnano, vocabolo Piano di Vaccanon alla sezione II coi n.ri 1, 2, 3, 7 parte 51-1, 51-2 parte, della superficie di ettari 30.40.00 del valore di L. 121.600.00, confinante per due lati con la proprietà del Principe Borghese e residua proprietà della Soc. An. Laziale Agricola.

Restano per l'effetto alla S.A.L.A. libere ed esenti da ogni e qualsiasi uso civico a favore dei predetti naturali di Mugnano in Teverina le residue terre poste in territorio di Mugnano in Teverina e censite al catasto alla Sezione II coi n.ri 3/parte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/3, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 25, 27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/2 parte, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, della superficie complessiva di ett. 279,09,80 del valore di l. 242,400.00.

RIEPILOGO: Superficie ceduta in affrancazione Ett. 30,40,00, del valore di L. 121,600,00.

Superficie rimasta libera alla Soc. An. Laziale Agricola ett. 279,09,80, del valore di L. 242,400.00.

Salva la superiore approvazione

Roma, 14 giugno 1939-XVIII

Il R. Commissario aggiunto : MANCA

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del M; ministero di Agricoltura e Foreste del 19 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 1939 al reg. n. 12, fog. n. 125. Registrata a Roma il 30 agosto 1939-XVII al vol. 566 n. 2277 degli atti giudiziari